Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 4 gennaio 1979 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1978 registro n. 30 Difesa, foglio n. 151

MEDAGLIA D'ORO

(*Alla memoria*)

MASSARELLI Francesco, nato a Firenze il 28 novembre 1923, maresciallo di 2ª classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dell'ispettorato 4ª zona «Veneto». — Postosi volontariamente al comando di una squadra volante, affrontava quattro malviventi armati, che, facendosi scudo di ostaggi, si stavano allontanando da un istituto di credito dopo aver consumato una rapina. Nell'affrontare i malviventi, rinunciava deliberatamente, in piena coscienza, ad aprire il fuoco per evitare di esporre a rischio mortale la vita degli ostaggi e di altri cittadini inermi. Pur conscio che il suo altruismo si sarebbe potuto tramutare in un volontario olocausto, con indomito coraggio, intimava ai malviventi di lasciare liberi gli ostaggi e di arrendersi. Il nobile altruistico gesto, in assonanza col principio di mantenere saldo l'imperio della legge, gli riusciva fatale tant'è che, colpito proditoriamente dal fuoco dei rapinatori, immolava la sua esistenza tutta votata al servizio del paese. Fulgido esempio di cosciente ardimento, di esaltante eroismo, di mirabile abnegazione e di incondizionata fedeltà ai propri doveri di soldato e di tutore della legge. — Trento, 27 settembre 1977.

MEDAGLIA D'ARGENTO

ROMANO Giuseppe, nato a Pescara il 30 agosto 1941, guardia scelta del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dell'ispettorato 4ª zona «Veneto». — Componente di una pattuglia volante, intervenuta presso un istituto di credito ove era in atto una rapina, benché ferito da un colpo sparatogli dai rapinatori dall'interno dell'edificio, persisteva nel coraggioso intervento affiancandosi al sottufficiale capo pattuglia, affrontava i malviventi i quali, facendosi scudo di ostaggi, tentavano la fuga. Deliberatamente e conscio dell'estremo rischio, si asteneva dal far uso delle armi al fine di salvaguardare la incolumità degli ostaggi. Mentre il sottufficiale intimava ai malfattori di arrendersi, veniva di nuovo colpito cadendo a terra gravemente ferito. Esempio mirabile di ardimento e di dedizione al dovere. — Trento, 27 settembre 1977.

MEDAGLIE DI BRONZO

GIULIANO Giorgio, nato a Pignataro Maggiore (Caserta) il 7 settembre 1934, appuntato dei carabinieri della legione carabinieri di Milano. — In occasione di rapina ai danni di istituto di credito compiuta da cinque malviventi, dimostrando coraggio e determinazione, ingaggiava conflitto a fuoco con uno di essi, impedendogli di allontanarsi dal negozio ove si era asserragliato. Successivamente, incurante del grave rischio e benché fatto segno ad azione di fuoco, affrontava il malvivente che, armi in pugno, tentava di darsi alla fuga facendosi scudo con un ostaggio, riuscendo con l'ausilio del proprio comandante di stazione e dopo violenta colluttazione, a disarmarlo ed a trarlo in arresto. — Rovellò Porro (Como), 5 dicembre 1977.

ORLANDO Matteo, nato a Rignano Garganico (Foggia) il 4 maggio 1938, brigadiere dei carabinieri della legione carabinieri di Milano. — Comandante di stazione distaccata, in occasione di rapina ai danni di istituto di credito, compiuta da cinque malviventi, dimostrando coraggio e determinazione, ingaggiava prolungato conflitto a fuoco con uno di essi, impedendogli di allontanarsi dal negozio ove si era asserragliato. Successivamente, incurante del grave rischio e benché fatto segno ad azione di fuoco, affrontava il malvivente che, armi in pugno, tentava di darsi alla fuga facendosi scudo con un ostaggio, riuscendo, con l'ausilio di dipendente graduato e dopo violenta colluttazione, a disarmarlo ed a trarlo in arresto. — Rovello Porro (Como), 5 dicembre 1977.

(9175)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **856**.

Elevazione del consolato di 1ª categoria in Vancouver (Canada) a consolato generale di 1ª categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il consolato di 1ª categoria in Vancouver (Canada) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Vancouver (Canada) un consolato generale di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: le provincie dell'Alberta, della Columbia britannica, del Saskatchewan e il territorio dello Yukon.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° gennaio 1980.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1978

PERTINI

FORLANI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1978

Registro n. 460 *Esteri, foglio n.* 151

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1978.

Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale umbro, in Perugia.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Mediocredito regionale umbro, ente di diritto pubblico con sede in Perugia, approvato con decreto ministeriale 15 luglio 1976;

Viste le delibere assunte, in data 19 aprile 1978, dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Mediocredito e, in data 13 luglio 1978, dal presidente del citato Istituto;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

E' approvata la modificazione di diversi articoli dello statuto del Mediocredito regionale umbro, con sede in Perugia, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1978

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

MEDIOCREDITO REGIONALE UMBRO

Costituzione e scopo dell'Istituto

Art. 1.

L'« Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese dell'Umbria », più brevemente « Mediocredito dell'Umbria », costituito ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, è un istituto di credito, ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

Fanno parte dell'Istituto, quali enti partecipanti, le aziende di credito promotrici, lo Stato, in virtù della legge 30 luglio 1959, n. 623, e tutte le altre aziende esercenti il credito o le assicurazioni, che vi siano ammesse dall'assemblea.

Art. 2.

L'Istituto ha sede legale in Perugia.

Art. 4.

L'Istituto ha lo scopo di favorire lo sviluppo economico del l'Umbria mediante il finanziamento a medio termine delle piccole e medie imprese e mediante ogni altra operazione a vantaggio delle stesse, prevista dalla legge o autorizzata dall'organo di vigilanza.

Art. 5.

Il fondo di dotazione dell'Istituto, ripartito in quote di partecipazione nominative ed indivisibili di L. 100.000 (centomila) ciascuna, è così costituito:

a) dai conferimenti dello Stato, di cui all'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623, pari originariamente a L. 1.140.000.000 (unmiliardocentoquarantamilioni) e di cui all'art. 1 della legge 4 luglio 1967, n. 540, pari originariamente a L. 560.000.000 (cinquecentosessantamilioni) successivamente aumentati per effetto della applicazione del secondo comma del presente articolo;

b) dai conferimenti degli altri enti, di cui al precedente art. 1, pari a L. 4.099.100.000 (quattromiliardinovantanovemilionicentomila), successivamente aumentabili per effetto dell'applicazione del terzo comma del presente articolo (1).

Il conferimento statale sarà annualmente aumentato con lo apporto delle quote di utili spettanti allo Stato ai sensi dell'art. 13, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e dell'art. 1, secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 540.

Gli enti partecipanti, diversi dallo Stato, potranno annualmente devolvere gli utili di loro spettanza in aumento delle rispettive quote di partecipazione.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti.

Non è ammessa la cessione di quote se non a favore di altro ente partecipante. Tuttavia la cessione delle quote ad un altro ente partecipante non può aver luogo se non con il consenso dell'assemblea dei partecipanti all'Istituto.

Il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato su richiesta del consiglio di amministrazione entro dieci giorni dalla data di invito ed in unica soluzione. Se un eventuale aumento del fondo di dotazione non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, i sottoscrittori sono liberati dall'obbligo assunto a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto.

La responsabilità dei partecipanti all'Istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

Art. 7.

L'Istituto provvede alla concessione del credito:

a) con il fondo di dotazione e con i fondi di riserva;

b) con l'emissione di obbligazioni e buoni fruttiferi, in qualsiasi valuta, nominativi ed al portatore, nonchè titoli che l'organo di vigilanza dovesse ritenere similari, con le modalità e le limitazioni che saranno stabilite, di volta in volta, dall'organo di vigilanza stesso;

c) con le aperture di credito in conto corrente eventualmente accordate dagli enti partecipanti;

d) con la contrazione di mutui ed altre operazioni, in qualsiasi valuta, con l'Istituto centrale per il credito a medio termine « Mediocredito centrale » e con altri istituti od enti con i quali l'Istituto è autorizzato ad operare.

E' vietata all'Istituto la raccolta del risparmio sotto qualsiasi altra forma.

Art. 8.

Per il raggiungimento dei propri fini, l'Istituto può compiere nei confronti delle imprese operanti nella sua zona di competenza territoriale tutte le operazioni consentite dalle leggi o autorizzate dall'organo di vigilanza.

In specie, l'Istituto può concedere:

a) mutui, aperture di credito, sovvenzioni e sconti cambiari, finanziamenti in genere, anche all'esportazione e per iniziative turistico alberghiere;

b) concedere crediti finanziari di cui alla lettera *g*) dell'art. 15 della legge 24 maggio 1977, n. 227, a favore di Stati o banche centrali estere, di enti o imprese pubblici o privati di paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attive ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazioni di servizi all'estero, da parte di piccole e medie imprese della regione, nonchè da parte di consorzi costituiti dalle stesse;

c) anticipazioni o prestiti per l'acquisto di macchinari ed attrezzature ai sensi dell'art. 2762 del codice civile o di leggi speciali.

Le operazioni di mutuo e le aperture di credito dovranno essere assistite, di norma, da garanzie reali o, eccezionalmente, da garanzie personali.

L'Istituto può inoltre:

d) acquistare, sottoscrivere e vendere titoli di Stato, garantiti dallo Stato e obbligazionari, nonchè effettuare riporti o anticipazioni su titoli di Stato, garantiti dallo Stato e obbligazionari;

e) scontare buoni del tesoro;

---

(1) Per effetto dell'applicazione del secondo e terzo comma del presente articolo, il fondo di dotazione, dopo le decisioni dell'assemblea straordinaria del 19 aprile 1978, ammonta a L. 6.481.000.000 (seimiliardiquattrocentottantunomilioni), di cui L. 4.099.100.000 (quattromiliardinovantanovemilionicentomila) conferite dagli enti partecipanti di cui alla lettera *b*) e L. 2.381.900.000 (duemiliarditrecentottantunomilioninovecentomila) conferite dallo Stato come alla lettera *a*).

f) acquistare, permutare o costruire immobili destinati ai propri uffici, nonchè compiere, sempre allo stesso scopo, qualsiasi operazione immobiliare o di gestione, previo benestare dell'organo di vigilanza;

g) acquistare, permutare e vendere beni, anche immobili, in sede di recupero dei propri crediti.

Le operazioni di cui al secondo comma non possono avere durata inferiore ad un anno e superiore al medio termine (dieci anni), salvo deroga che sia prevista dalla legge o sia concessa dall'organo di vigilanza.

L'Istituto può, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, concorrere alla costituzione ed agli eventuali aumenti di capitale di società finanziarie, aventi sede o stabilimento nel territorio di cui all'art. 4, e miranti a promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese del territorio medesimo, nonchè di altri enti od organismi semprechè la partecipazione ai medesimi sia ritenuta dall'organo di vigilanza compatibile con i fini istituzionali del Mediocredito.

Le somme da impiegarsi nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10% del fondo di dotazione, quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

Art. 11.

L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli enti partecipanti o da persone da questi ultimi enti delegate, anche a mezzo lettera. Essi dispongono di un voto per ogni quota del fondo di dotazione di cui risultino titolari almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

Ogni partecipante può farsi rappresentare all'assemblea da un altro partecipante mediante delega conferita anche a mezzo di semplice lettera.

Nessun partecipante potrà avere più di una delega.

Art. 12.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Esse sono presiedute dal presidente dell'Istituto o da chi lo sostituisce ai termini del vigente statuto.

Art. 13.

Spetta all'assemblea ordinaria:

a) nominare il presidente, il vice presidente ed i componenti il consiglio di amministrazione di nomina elettiva previa determinazione del loro numero ad ogni elezione;

b) nominare i sindaci di propria competenza;

c) approvare il bilancio dell'Istituto;

d) deliberare sulla destinazione dell'utile d'esercizio;

e) determinare la misura delle medaglie di presenza e delle diarie spettanti ai componenti il consiglio di amministrazione od il comitato esecutivo per l'intervento alle riunioni dei rispettivi organi, a stipulazioni, atti e per l'espletamento di altre mansioni inerenti l'attività dell'Istituto. Agli amministratori spetta una sola medaglia di presenza anche se intervengono a più riunioni od atti nello stesso giorno; la medesima limitazione vale anche per le diarie;

f) determinare il compenso dei sindaci effettivi nonchè la diaria ed il rimborso spese di viaggio spettanti ai componenti il collegio sindacale residenti fuori Perugia;

g) approvare la cessione di quote fra enti partecipanti;

h) deliberare su qualunque altro oggetto iscritto all'ordine del giorno, non di competenza dell'assemblea straordinaria.

Spetta all'assemblea straordinaria:

i) decidere sulle domande di partecipazione all'Istituto eventualmente avanzate dagli enti indicati all'art. 1, nonchè deliberare sull'aumento del fondo di dotazione, stabilendone le relative modalità;

l) deliberare le modifiche del presente statuto, che andranno poi approvate nei modi e forme di legge.

Art. 14.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro il mese di aprile.

Le assemblee straordinarie sono convocate ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale o da enti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del fondo di dotazione dell'Istituto, nei quali ultimi due casi l'adunanza deve aver luogo entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta.

Art. 15.

La convocazione delle assemblee è fatta a mezzo lettera raccomandata da spedire ai partecipanti al loro domicilio legale almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

La lettera di convocazione deve indicare la data, l'ora, il luogo della riunione e contenere l'elenco degli affari da trattare.

Art. 16.

Per la validità delle assemblee ordinarie e straordinarie, nonché delle deliberazioni, si applicano le norme degli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

Consiglio di amministrazione

Art. 17.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vice presidente e da nove a tredici membri fra elettivi e di diritto.

Sono membri di diritto del consiglio di amministrazione un rappresentante del Tesoro dello Stato ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, un rappresentante dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane ed i rappresentanti delle due aziende di credito partecipanti che in ciascuna delle due provincie dell'Umbria detengono la quota maggiore del capitale di partecipazione.

Gli altri componenti del cosiglio di amministrazione saranno eletti dall'assemblea tra i rappresentanti degli enti partecipanti.

Ciascun ente partecipante non potrà far parte del consiglio con più di un rappresentante.

Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione persone che siano fra loro parenti od affini fino al terzo grado incluso, nonché quelle che siano parenti od affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore e dei dipendenti dell'Istituto.

Tutte le cariche sono gratuite; ai componenti il consiglio spetta, nella misura e con le limitazioni di cui all'art. 13, lettera *e*), una medaglia di presenza per l'intervento alle sedute consiliari e per gli altri motivi indicati nell'articolo medesimo, cui va aggiunta per coloro che risiedono fuori Perugia una diaria ed il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 18.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e possono essere confermati.

Tutti i membri del consiglio di amministrazione continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine dei rispettivi mandati e, occorrendo, sino a che entrino in carica i loro successori.

Per la sostituzione degli amministratori in caso di vacanza, si applicheranno le seguenti norme:

se trattasi di membro di diritto, provvederà l'ente al quale apparteneva il membro cessato;

se trattasi di membro elettivo, provvederà per cooptazione lo stesso consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 2386 del codice civile e del presente statuto.

I nuovi eletti assumeranno l'anzianità di quelli sostituiti.

Art. 20.

Le adunanze del consiglio sono convocate con biglietto contenente l'ordine del giorno, da spedire a mezzo raccomandata, ai membri ed ai sindaci, al loro domicilio, almeno cinque giorni innanzi la riunione.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche telegraficamente, senza rispetto del termine di cui al comma precedente, purché con un giorno almeno di preavviso.

Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del consiglio.

Le votazioni su questioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede e nelle votazioni segrete, la proposta s'intende respinta.

Art. 21.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per tutto ciò che non è riservato all'assemblea.

Spetta, in particolare, al consiglio:

a) designare un consigliere per la sostituzione del presidente e del vice presidente in caso di loro contemporanea assenza od impedimento;

b) nominare i membri del comitato esecutivo e determinarne i limiti di competenza;

c) approvare i regolamenti occorrenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'Istituto;

d) approvare le convenzioni di cui all'art. 6 con gli enti partecipanti;

e) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

f) fissare i saggi di interesse da applicare sulle operazioni attive ed approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

g) deliberare sulle operazioni di credito e su quant'altro contemplato all'art. 8;

h) deliberare sulle forme d'impiego della liquidità, delegando al direttore, previa determinazione dei limiti e dei criteri, la facoltà di attuarle;

i) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni ed i saggi di interesse;

l) deliberare sulle aperture di credito in conto corrente, concordandone le modalità e le condizioni, nonché sulle altre operazioni di provvista di cui all'art. 7;

m) formare i bilanci di esercizio e le relazioni e quant'altro deve costituire oggetto di esame o di discussione da parte dell'assemblea dei partecipanti;

n) deliberare sulle spese ordinarie e straordinarie, salvo delega al direttore per le spese a carattere ordinario;

o) deliberare, quando permanga un credito dell'Istituto, sulla cancellazione, riduzione e postergazione delle ipoteche, nonché sulla surrogazione a favore di terzi, deliberare sulla rinuncia parziale o totale di garanzie mobiliari e chirografarie;

p) deliberare sulle azioni giudiziarie ed amministrative da promuovere o da sostenere per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e di cassazione, conferire mandati generali o speciali alle liti, a transigere, ad esigere ed a quietanzare;

q) concedere:

1) facoltà di firma ed attribuzioni di carattere esecutivo al direttore, ad integrazione di quelle previste dall'art. 28;

2) su proposta del direttore medesimo, la delega, a dirigenti e funzionari, anche disgiuntamente, delle facoltà di firma ad esso direttore spettanti, ai sensi del citato art. 28, lettera *f*), o di parte di esse;

r) nominare il direttore e il personale di qualunque grado, fissandone i requisiti, le attribuzioni, il trattamento economico e di quiescenza;

s) deliberare, su proposta del direttore, su ogni altra materia riguardante il personale;

t) deliberare l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui all'art. 31;

u) provvedere, in genere, a tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'Istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato all'assemblea dei partecipanti.

Il consiglio di amministrazione designa altresì, su proposta del direttore, il dirigente o il funzionario dell'Istituto incaricato di sostituire il direttore stesso in caso di sua assenza o impedimento.

Comitato esecutivo

Art. 22.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vice presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto e da altri tre membri nominati annualmente dal consiglio medesimo fra i propri componenti.

Nel caso si rendessero vacanti, durante il mandato, posti elettivi nel comitato esecutivo, provvederà, il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla vacanza medesima, alla nomina dei membri in sostituzione. I nuovi eletti assumeranno l'anzianità di quelli sostituiti.

I componenti il comitato esecutivo sono rieleggibili.

Art. 24.

Il comitato è convocato con un biglietto di invito, da spedirsi a mezzo raccomandata, ai suoi membri ed ai sindaci al loro domicilio almeno tre giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con qualunque altro mezzo più celere senza rispetto dei termini di cui al comma precedente, purchè con un giorno almeno di preavviso.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri.

Le votazioni su questioni concernenti persone sono fatte a scrutinio segreto.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto di chi presiede e nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

Il comitato si riunisce ogni qualvolta il presidente lo reputi necessario.

Ai componenti il comitato spettano per la partecipazione alle sedute la medaglia di presenza, la eventuale diaria ed il rimborso spese di viaggio nelle misure e con le limitazioni di cui all'art. 13, lettera *c*).

Presidenza

Art. 25.

Il presidente rappresenta l'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'assemblea dei partecipanti, il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, firma i verbali delle loro adunanze e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni assunte.

Consente alla cancellazione delle ipoteche, alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle cancellazioni delle trascrizioni dei precetti eseguiti dall'Istituto ed alla restituzione di pegni e di altre garanzie, sempre che il credito dell'Istituto risulti integralmente estinto.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, il presidente può promuovere azioni giudiziarie o resistere a quelle promosse contro l'Istituto, sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio di amministrazione. All'uopo può conferire mandati generali e speciali alle liti, a transigere ed a quietanzare.

Il ricorso da parte del presidente alla facoltà conferitagli dal disposto del comma precedente costituisce di per sè prova legale di fronte ai terzi dell'esistenza del motivo d'urgenza.

Art. 26.

In caso di assenza od impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente con gli stessi poteri e facoltà. In mancanza od impedimento di entrambi, essi saranno sostituiti da un consigliere espressamente designato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte a terzi ed in particolare al conservatore dei registri immobiliari, all'amministrazione del debito pubblico e ad altri pubblici uffici, la firma del vice presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del presidente; la firma del consigliere designato costituisce la prova legale della assenza o dell'impedimento del presidente e del vice presidente.

Direttore

Art. 28.

All'Istituto è preposto un direttore, il quale assiste alle assemblee dei partecipanti ed interviene, con voto consultivo, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il direttore ha alle sue dipendenze tutto il personale, determina le attribuzioni di lavoro dei singoli uffici, ordina e vigila il lavoro da compiere e, più particolarmente, attende ai seguenti compiti:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonchè dei provvedimenti presi in via d'urgenza dal presidente, firmando gli atti relativi;

b) ha la facoltà di promuovere le deliberazioni, i provvedimenti e gli atti volti a salvaguardare gli interessi dell'Istituto;

c) riferisce ed esprime pareri al consiglio di amministrazione ed al comitato esecutivo su tutti gli oggetti sui quali detti organi sono chiamati a deliberare;

d) dispone e disciplina gli accertamenti, le indagini, le ispezioni occorrenti per l'istruttoria, il perfezionamento ed il buon fine delle operazioni di credito;

e) predispone il bilancio di ogni esercizio annuale entro il primo trimestre successivo e lo presenta al consiglio di amministrazione con una relazione illustrativa;

f) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine e le quietanze; controfirma le situazioni, le relazioni annuali ed i bilanci; firma ogni altro documento comunque inerente al suo ufficio e provvede a quanto altro occorra per lo svolgimento ed il regolare andamento del servizio.

Il direttore esercita, infine, le facoltà e le attribuzioni delegategli dal consiglio di amministrazione di cui all'art. 21 lettere *h*), *n*) e *q*).

Art. 31.

Gli utili netti dell'esercizio, dopo prelevato il 5% destinato alla riserva ordinaria, nonchè l'importo occorrente per corrispondere agli enti partecipanti un dividendo sulle rispettive quote conferite non superiore al 7%, saranno ripartiti nel modo seguente:

almeno il 50% al fondo di riserva ordinaria;

almeno il 30% ad un fondo di riserva straordinaria;

fino al 20% a disposizione del consiglio di amministrazione per la concessione di contributi ad iniziative dirette a favorire lo sviluppo ed il perfezionamento delle medie e piccole imprese della regione.

Ai sensi del primo comma dell'art. 13 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e del secondo comma dell'art. 1 della legge 4 luglio 1967, n. 540, la quota di utili spettante allo Stato è destinata all'incremento del conferimento statale.

In conformità all'art. 5 gli utili spettanti agli enti partecipanti diversi dallo Stato possono essere destinati all'incremento delle rispettive quote di partecipazione.

Art. 33.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza, in conformità delle disposizioni del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

L'Istituto deve rimettere all'organo di vigilanza i verbali delle deliberazioni delle assemblee, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonchè il bilancio annuale e le situazioni periodiche dei conti. Le deliberazioni concernenti le operazioni di credito potranno avere immediata esecuzione; le altre dopo che siano trascorsi venti giorni dalla data di ricezione di detti verbali da parte dell'organo di vigilanza senza che nessuna comunicazione contraria o sospensiva sia pervenuta in merito.

Per l'amministrazione straordinaria e la liquidazione dell'Istituto, valgono le disposizioni del predetto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive norme integrative e modificative.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(9534)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. La Minerva vita e rami diversi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni La Minerva vita e rami diversi, con sede in Segrate (Milano), intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le sottoindicate condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni La Minerva vita e rami diversi, con sede in Segrate (Milano):

tariffa 22, relativa all'assicurazione mista, à premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 7 novembre 1953, n. 2184);

tariffa 21, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 7 novembre 1953, n. 2184);

tariffa 23 - d - c, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente in casò di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 24 novembre 1962, n. 4642);

tariffa 12, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 3 novembre 1970, n. 7068);

tariffa 11, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 3 novembre 1970, n. 7068);

tariffa 13 a, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 3 novembre 1970, n. 7068);

tariffa 14 a, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 3 novembre 1970, n. 7068);

tariffa 13/m, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di I/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 1, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 29 gennaio 1965, n. 5243);

tariffa 3, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 29 gennaio 1965, n. 5243);

tariffa 2, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo pagabile al massimo fino all'85° anno di età, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 7 novembre 1953);

valori di riscatto dell'assicurazione vita intera a premio unico;

condizioni di polizza per le assicurazioni sulla vita senza visita medica;

tariffa 1, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 29 gennaio 1965, n. 5243).

Roma, addì 15 novembre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(9672)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. C.A.I. - Compagnia di assicurazione italiana.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni C.A.I. - Compagnia di assicurazione italiana, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni C.A.I. - Compagnia di assicurazione italiana, con sede in Roma:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo o sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 8 maggio 1965, n. 5347);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 8 maggio 1965, n. 5347);

tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 8 maggio 1965, n. 5347);

tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 8 maggio 1965, n. 5347);

tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 11 aprile 1969, n. 6512);

tariffa relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo pagabile al massimo fino all'85° anno di età, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto;

valori di riscatto dell'assicurazione vita intera a premio unico.

Roma, addì 15 novembre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(9673)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1978.

Approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. La Previdente, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni La Previdente, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni La Previdente, con sede in Milano:

tariffa VU, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di capitale pagabile ad un epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediata-

mente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 7 febbraio 1931);

tariffa XXVIII, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% dal secondo anno, di un capitale pagabile, se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze;

tariffa III, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreti ministeriali 26 ottobre 1967, n. 6018 e 31 luglio 1976, n. 10267);

tariffa III u, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreti ministeriali 26 ottobre 1967, n. 6018 e 18 dicembre 1961, n. 4260);

tariffa XXX u, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 31 luglio 1976, n. 10267);

tariffa XXX, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 31 luglio 1976, n. 10267);

tariffa XXX um, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa XXXI u, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 30 settembre 1971, n. 7413);

tariffa XXXI a, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 17 febbraio 1972, n. 7555);

tariffa III 10%, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 31 luglio 1976, n. 10267);

tariffa III 2t, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa III u2t, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa III ab, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso dei premi, pagati, in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto.

Roma, addì 15 novembre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(9671)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla società Reale mutua di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e le sottoindicate condizioni di polizza, presentate dalla società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

tariffa 9 - 6, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 29 aprile 1968);

tariffa 8 - 3, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 ottobre 1965);

tariffa 0 - 9, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10 % dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 8 - 4, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 8 - 5, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

condizioni di polizza per l'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10 % a partire dal secondo anno;

tariffa 8 - 6, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, e con rimborso dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto.

Roma, addì 15 novembre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(9668)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese « Assurances générales de France-vie ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale della compagnia francese di assicurazioni « Assurances générales de France-vie », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Assurances générales de France-vie », con sede in Roma:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 3 marzo 1976, n. 10052).

Roma, addì 15 novembre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(9669)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. Vittoria assicurazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Vittoria assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla presente domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla società per azioni Vittoria assicurazioni, con sede in Milano:

tariffa 24, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 21 febbraio 1958, n. 3192);

tariffa 12, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso del 50 % dei premi netti pagati, in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 13 giugno 1962, n. 4522).

Roma, addì 15 novembre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(9667)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla rappresentanza della compagnia francese « Gan-vie ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale della compagnia francese « Gan-vie », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Gan-vie », con sede in Roma:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 3 marzo 1976, n. 10053).

Roma, addì 15 novembre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(9670)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla rappresentanza della compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille Paix vie ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale della compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille Paix vie » con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « L'Abeille Paix vie » con sede in Milano:

tariffa 22 D (u)/m, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 26 V (u), relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 10 maggio 1975, n. 9445);

tariffa 26 V (a), relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 10 maggio 1975, n. 9445);

tariffa 22 V, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 30 maggio 1975, n. 9723);

tariffa 22 V (u), relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 dicembre 1967, n. 6069);

tariffa 22 D (u), relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 novembre 1969, n. 3878);

tariffa 22 D (a), relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 15 novembre 1969, n. 3878);

tariffa 7/22 V, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto;

tariffa 22 bis (a), relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 10 maggio 1975, n. 9445);

tariffa 22 bis (u), relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 10 maggio 1975, n. 9445);

tariffa 22 V/10%, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 10 maggio 1975, n. 9445);

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente annualmente del 10% a partire dal secondo anno.

Roma, addì 15 novembre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(9676)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1978.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Ascoli Piceno e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Ascoli Piceno e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende di tutte le categorie operanti in Ascoli Piceno e provincia, è determinato come segue:

vitto:

per un pasto: L. 8.000 mensili;
per due pasti: L. 16.000 mensili;

alloggio: L. 4.000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9638)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1978.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Cosenza e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Cosenza e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Cosenza e provincia, è determinato come segue:

vitto:

due pasti: L. 10.000 mensili;
un pasto: L. 5.000 mensili;

alloggio: L. 4.000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9642)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1978.

Determinazione del valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali, commerciali e artigiane operanti nella provincia di Vercelli ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, numero 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali, commerciali e artigiane operanti nella provincia di Vercelli;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende industriali, commerciali e artigiane operanti nella provincia di Vercelli, è determinato come segue:

primo piatto: L. 120;
secondo piatto: L. 120.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9643)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1978.

Determinazione del valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Asti e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Asti e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie di Asti e provincia, è determinato come segue:

mensa: L. 200 giornaliere.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9644)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1978.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai portieri addetti alla vigilanza, alla custodia ed alla pulizia degli stabili di Modena e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai portieri addetti alla vigilanza, alla custodia ed alla pulizia degli stabili di Modena e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio ai portieri addetti alla vigilanza, alla custodia ed alla pulizia degli stabili di Modena e provincia, è determinato come segue:

alloggio	L.	25.000
riscaldamento	»	7.000
illuminazione	»	2.500
acqua	»	700
Totale . . .	L.	35.200 mensili

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9639)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1978.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e del valore della mensa o dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Pordenone ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e del valore della mensa o dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa, al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Pordenone;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore

in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e del valore della mensa o dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Pordenone, è determinato come segue:

vitto: L. 11.400 mensili;
alloggio: L. 3.600 mensili;
mensa: L. 100 a piatto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9640)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1978.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie compresi i lavoratori addetti all'industria del latte e derivati, ad esclusione degli agricoli e dei domestici, operanti in Mantova e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, numero 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie compresi i lavoratori addetti all'industria del latte e derivati, ad esclusione degli agricoli e dei domestici, operanti in Mantova e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie compresi i lavoratori addetti all'industria del latte e derivati, ad esclusione degli agricoli e dei domestici, operanti in Mantova e provincia, è determinato come segue:

vitto completo: L. 16.000 mensili;
un pasto al giorno: L. 8.000 mensili;
alloggio (inteso come posto letto): L. 4.000 mensili;
uso abitazione (esclusi i portieri e custodi dipendenti da proprietari di fabbricati): L. 10.000 mensili;
uso abitazione per portieri e custodi di immobili urbani, dipendenti da proprietari di fabbricati: lire 12.000 mensili;
acqua: L. 200 mensili;
energia elettrica: L. 1.000 mensili;
riscaldamento: L. 2.800 mensili.

Valore generi in natura per addetti lavorazione latte e allevamento (escluse voci di cui sopra):

a) casari: L. 4.500 mensili;
c) altri: L. 3.500 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9641)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1978.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie, con esclusione dei lavoratori addetti ai servizi familiari e gli addetti ai servizi di portierato nei fabbricati urbani, operanti in Pistoia e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 17 della legge 8 agosto 1977, n. 513, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie, con esclusione dei lavoratori addetti ai servizi familiari e gli addetti ai servizi di portierato nei fabbricati urbani, operanti in Pistoia e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e del valore della mensa e dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie, con esclusione dei lavoratori addetti ai servizi familiari e gli addetti ai servizi di portierato nei fabbricati urbani, operanti in Pistoia e provincia, è determinato come segue:

vitto: L. 12.000 mensili;
alloggio: L. 3.000 mensili;
mensa:
L. 50 per il primo piatto;
L. 150 per il secondo piatto,
per complessive L. 200 a pasto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9637)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Cima G.B., con sede e stabilimento in San Giovanni Bianco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 18 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiere Cima G.B., con sede e stabilimento in San Giovanni Bianco (Bergamo), con effetto dal 12 settembre 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Cima G.B., con sede e stabilimento in San Giovanni Bianco (Bergamo), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10272)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Cima G.B., con sede e stabilimento in San Giovanni Bianco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, numero 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 18 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiere Cima G.B., con sede e stabilimento in San Giovanni Bianco (Bergamo), con effetto dal 12 settembre 1977;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Cima G.B., con sede e stabilimento in San Giovanni Bianco (Bergamo), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10273)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel «XVII Salone internazionale del giocattolo», in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel «XVII Salone internazionale del giocattolo», che avrà luogo a Milano dal 26 gennaio al 1° febbraio 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(10100)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel «Cart '79 - Salone internazionale della cartoleria, carta, prodotti cartotecnici, articoli per la scuola e belle arti», in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel: «Cart '79 - Salone internazionale della cartoleria, carta, prodotti cartotecnici, articoli per la scuola e belle arti», che avrà luogo a Milano dal 19 al 24 gennaio 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(10098)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel «XVIII Salone internazionale delle attrezzature alberghiere turistiche e di pubblico esercizio per il Mezzogiorno e l'Oltremare», in Napoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XVIII Salone internazionale delle attrezzature alberghiere, turistiche e di pubblico esercizio per il Mezzogiorno e l'Oltremare », che avrà luogo a Napoli dal 27 gennaio al 4 febbraio 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 19 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(10101)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1978.

Proroga fino al 25 febbraio 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellana Richard Ginori, in Milano, stabilimento di Pisa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Porcellana Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Pisa;

Visto il decreto ministeriale del 14 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 1° dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellana Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Pisa, è prolungata fino al 25 febbraio 1979;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10297)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Covalca Pontina, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Covalca Pontina, di Pomezia Roma;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Covalca Pontina, di Pomezia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1978 al 1° ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10301)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1978.

Prezzi di vendita in abbonamento della « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1979.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto il provvedimento in data 27 novembre 1978, con il quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato i prezzi di vendita in abbonamento della *Gazzetta Ufficiale*, parte I e parte II, e dei supplementi straordinari al Bollettino delle estrazioni e al conto riassuntivo del Tesoro, per l'anno 1979;

Vista la lettera n. 72/1/17 del 28 dicembre 1978, con la quale il Ministero di grazia e giustizia - Gabinetto, ha espresso parere favorevole;

Approva

i seguenti prezzi di vendita in abbonamento della *Gazzetta Ufficiale*, parte I e parte II, e dei supplementi straordinari al Bollettino delle estrazioni ed al conto riassuntivo del Tesoro, determinati dal Provveditore generale dello Stato per l'anno 1979:

Parte I legislativa, compresi i supplementi ordinari, gli indici mensili e il fascicolo settimanale della Corte costituzionale:

abbonamento annuale . . . . L. 60.000
abbonamento semestrale . . . . . . » 32.000
abbonamento trimestrale . . . . . . » 17.000
un fascicolo . . . . » 200

supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati, L. 250 per ogni sedicesimo (16 pagine) o frazione di esso;

supplementi straordinari, per la vendita a fascicoli separati, L. 300 per ogni sedicesimo (16 pagine) o frazione di esso.

Parte I legislativa, compresi gli indici mensili e il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, ma senza supplementi ordinari:

abbonamento annuale . . . . L. 46.500
abbonamento semestrale . . . . . . » 24.500
abbonamento trimestrale . . . . . . » 12.700

Parte II - inserzioni:

abbonamento annuale . . . . L. 40.000
abbonamento semestrale . . . . . . » 22.000
abbonamento trimestrale . . . . . . » 12.000

un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo (16 pagine) o frazione di esso.

Supplemento straordinario Bollettino delle estrazioni:

abbonamento annuale . . . . L. 20.000
abbonamento semestrale . . . . . . » 12.000

un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (16 pagine) o frazione di esso.

Supplemento straordinario conto riassuntivo del Tesoro:

abbonamento annuale . . . . L. 11.000
abbonamento semestrale . . . . . . » 6.000
un fascicolo . . . . » 1.000

I prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, vanno raddoppiati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 dicembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1979
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 16

(27)

ORDINANZA MINISTERIALE 15 dicembre 1978.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dalla Guinea.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 2 agosto 1978, con la quale le provenienze dalla Guinea sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale la Guinea è stata dichiarata indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 2 agosto 1978 per le provenienze dalla Guinea perché ridivenuta indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10223)

ORDINANZA MINISTERIALE 15 dicembre 1978.

Revoca delle misure sanitarie contro il colera per le provenienze dall'Algeria.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la propria ordinanza in data 20 agosto 1973, con la quale le provenienze dall'Algeria sono sottoposte alle misure quarantenarie contro il colera previste dal regolamento sanitario internazionale n. 2 dell'Organizzazione mondiale della sanità, approvato e reso esecutivo in Italia con legge 31 luglio 1954, n. 861;

Vista la comunicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità con la quale l'Algeria è stata dichiarata indenne da colera;

Ordina:

Art. 1.

Sono revocate con decorrenza immediata le misure sanitarie contro il colera disposte con ordinanza del 20 agosto 1973 per le provenienze dall'Algeria perché ridivenuta indenne da tale malattia.

Art. 2.

Gli uffici sanitari di confine e gli uffici dei medici provinciali sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(10222)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2882/78 del Consiglio, del 5 dicembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere fra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese relativo ai pomodori preparati o conservati della sottovoce 20.02 C della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2883/78 della commissione, del 7 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2884/78 della commissione, del 7 dicembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2885/78 della commissione, del 7 dicembre 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2886/78 della commissione, del 7 dicembre 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2887/78 della commissione, del 30 novembre 1978, che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione dei vini a decorrere dal 16 dicembre 1978.

Regolamento (CEE) n. 2888/78 della commissione, del 7 dicembre 1978, recante decima modifica del regolamento (CEE) n. 2005/70 relativo alla classificazione delle varietà di viti.

Regolamento (CEE) n. 2889/78 della commissione, del 7 dicembre 1978, che fissa, per la campagna saccarifera 1977-78, l'importo del contributo gravante sulla produzione.

Pubblicati nel n. L 344 *dell'8 dicembre* 1978.

(318/C)

Regolamento (CEE) n. 2890/78 della commissione, dell'8 dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2891/78 della commissione, dell'8 dicembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2892/78 della commissione, dell'8 dicembre 1978, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2893/78 della commissione, dell'8 dicembre 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2894/78 della commissione, dell'8 dicembre 1978, che modifica le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2895/78 della commissione, del 7 dicembre 1978, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2793/76, (CEE) n. 560/77 e (CEE) n. 2633/77 per quanto riguarda i prezzi di vendita delle carni bovine congelate messe alla disposizione dell'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 2896/78 della commissione, dell'8 dicembre 1978, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 1036/78 per quanto concerne gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 2897/78 della commissione, del 1° dicembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 345 *del 9 dicembre* 1978.

(319/C)

Regolamento (CEE) n. 2898/78 della commissione, dell'8 dicembre 1978, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 346 *dell'11 dicembre* 1978.

(320/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, con allegati, firmato a Tunisi il 20 agosto 1971.

Il 6 dicembre 1978 in base ad autorizzazione disposta con legge 3 giugno 1978, n. 347, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 10 luglio 1978, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, con allegati, firmato a Tunisi il 20 agosto 1971.

In conformità dell'art. VI, l'accordo è entrato in vigore il 6 dicembre 1978.

(9908)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di una cattedra di lingua e letteratura italiana presso la facoltà di magistero dell'Università di Siena

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Siena è vacante una cattedra di lingua e letteratura italiana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10226)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova è vacante la cattedra di istituzioni di diritto pubblico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10227)

Vacanza di una cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari è vacante una cattedra di clinica medica generale e terapia medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10228)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a venti posti di assistente commerciale in prova nella carriera di concetto degli assistenti commerciali.

Nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri n. 9 del 15 ottobre 1978 sono stati pubblicati i seguenti decreti:

decreto ministeriale 3 aprile 1978, n. 2370, registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1978, registro n. 455 Esteri, foglio n. 19, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso, per esami, a venti posti di assistente commerciale in prova nella carriera di concetto degli assistenti commerciali, bandito con decreto ministeriale 18 marzo 1977, n. 1344, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 20 giugno 1977;

decreto ministeriale 12 giugno 1978, n. 2371, registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1978, registro n. 455 Esteri, foglio n. 20, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso;

decreto ministeriale 12 giugno 1978, n. 2372, registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1978, registro n. 455 Esteri, foglio n. 21, con il quale sono stati dichiarati gli idonei nel concorso predetto;

decreto ministeriale 12 giugno 1978, n. 2373, registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1978, registro n. 455 Esteri, foglio n. 22, con il quale, in applicazione dell'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, altri cinque candidati idonei sono stati dichiarati vincitori.

(10320)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi compartimentali, mediante prova d'arte, per la nomina alla qualifica di meccanico-motorista in prova nel ruolo organico degli operai qualificati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti i regi decreti 24 e 31 dicembre 1924, numeri 2114 e 2262, nonchè le leggi 26 febbraio 1952, n. 67 e 5 marzo 1961, n. 90, concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 15, recante norme relative al personale salariato del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente modificazioni ed integrazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente le norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente il trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728, concernente la revisione del trattamento economico del personale delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370, recante norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione agli operai dello Stato delle norme sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto interministeriale 12 marzo 1971, n. 30256, registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1971, registro n. 38, foglio n. 295, concernente modificazioni della dotazione organica degli operai comuni di 3ª categoria dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 1978, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, si autorizzano le amministrazioni statali a ricoprire con riferimento all'anno 1978, mediante pubblici concorsi, i posti dei ruoli indicati nel decreto stesso;

Riconosciuta la necessità di bandire pubblici concorsi a complessivi cinquantadue posti di meccanico-motorista nel ruolo organico degli operai qualificati, allo scopo di coprire il fabbisogno di personale della predetta carriera presso gli uffici aventi sede nelle seguenti regioni:

Piemonte;
Lombardia;
Liguria;
Veneto;
Sardegna;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1973, e successive modificazioni, contenenti la specificazione delle materie attribuite alla competenza degli uffici centrali e delle materie attribuite alle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1976, n. 3540, concernente norme in materia di espletamento dei concorsi pubblici compartimentali per la nomina nei ruoli tradizionali delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi i sottoelencati pubblici concorsi, mediante prova d'arte, per la nomina alla qualifica di meccanico-motorista in prova nel ruolo organico degli operai qualificati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni per i posti disponibili nella circoscrizione territoriale delle seguenti direzioni compartimentali per le poste e le telecomunicazioni:

Piemonte-Val d'Aosta (limitatamente agli uffici aventi sede nel Piemonte)	posti 12
Lombardia	» 16
Liguria	» 8
Veneto	» 8
Sardegna	» 8

La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, di assumere gli idonei ai posti che si renderanno disponibili presso ciascun compartimento, se-

condo l'ordine della rispettiva graduatoria, entro otto mesi dalla data di registrazione presso la Corte dei conti del decreto di approvazione della graduatoria stessa.

Gli assunti non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa da quella per cui hanno concorso prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) licenza elementare superiore (5ª classe);

b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

d) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione);

e) idoneità fisica al lavoro e al servizio per il quale l'aspirante concorre, il cui possesso sarà accertato ai sensi del successivo art. 10;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

g) patente di abilitazione di categoria *D* per la guida di autoveicoli prevista dall'art. 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

h) aver compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, l'età di anni 18 e non superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non potranno essere ammessi ai concorsi coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Non saranno ammessi, inoltre, coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A* dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale si intende concorrere, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di presentazione diretta, l'ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso al quale intendono partecipare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) gli estremi della patente di categoria *D* per la guida di autoveicoli posseduta;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè se abbiano avuto, o meno, precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione dei rapporti stessi;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella circoscrizione prescelta;

n) di non aver presentato altre domande per la partecipazione a concorsi per compartimenti diversi da quello cui la domanda stessa è indirizzata.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Non saranno accolte, altresì, le domande per compartimenti diversi da quelli indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo articolo 8.

Art. 5.

Esclusione dai concorsi

L'esclusione dai concorsi potrà essere disposta, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice di ciascun concorso, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un funzionario dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente, e da due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Avrà le funzioni di segretario un funzionario direttivo della amministrazione con qualifica non superiore a consigliere o un impiegato della carriera di concetto.

Art. 7.

Prova d'arte

I candidati saranno sottoposti ad una prova d'arte, intesa a stabilire il possesso di una specifica normale capacità nel mestiere di meccanico-motorista.

La prova d'arte sarà eseguita sotto la diretta vigilanza della commissione giudicatrice, la quale esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità, o meno, dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un voto di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento dimostrati.

La prova d'arte non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno dodici ventesimi.

La prova d'arte si svolgerà, per ciascun concorso, nel capoluogo del relativo compartimento.

La data e l'edificio presso cui si effettuerà la prova stessa, saranno comunicati ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata su un foglio di carta da bollo), firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova d'arte, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 8.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova d'arte devono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale concorrono, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la prova predetta, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza e della precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto la prova d'arte.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi civili per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, numero 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato attestante la loro qualifica, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dello I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il

padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie; dovranno presentare un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle forze armate congedati, senza demerito, al termine delle ferme o rafferme, dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, dovranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo a data indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, nè dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 9.

Graduatoria di merito - Decretazione dei vincitori

Per ciascun concorso compartimentale la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei sarà formata secondo l'ordine del punteggio ottenuto dai medesimi.

La graduatoria dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 8, le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate autonomamente con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Visita medica di controllo - Accertamento psicotecnico

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un accertamento di carattere psicotecnico.

L'eventuale esito negativo della visita medica e dell'accertamento psicotecnico comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dal diritto alla nomina.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei minorati di guerra e categorie assimilate, nonchè dei minorati per servizio, del lavoro e civili.

Art. 11.

Documentazione di rito

I concorrenti dichiarati vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nelle gradutorie degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 8) alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale hanno concorso, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'invito a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di compimento dell'istruzione elementare superiore (5ª classe) in originale, ovvero copia in bollo autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione di esso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato allo estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per partecipare al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso), rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio in qua-

lità di meccanico-motorista qualificato, con la precisazione che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni della qualifica di mestiere per la quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto;

8) attestazione dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile o della prefettura, su carta da bollo, dalla quale risultino gli estremi della patente di abilitazione di categoria *D* per la guida di autoveicoli (categoria, luogo, numero e data del rilascio).

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), 6) e 8) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dall'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo. Peraltro, i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dello attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 12.

Documentazioni ridotte

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 8) del precedente art. 11 e la copia integrale dello stato matricolare civile rilasciata, in bollo, dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiale in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto a cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

6) attestazione di cui al punto 8) del precedente art. 11 dalla quale risultino gli estremi della patente di abilitazione di categoria *D* per la guida di autoveicoli.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 11.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al suddetto art. 11.

Art. 13.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori e gli idonei, che risulteranno fisicamente idonei alla visita medica ed all'accertamento di cui al precedente articolo 10 e che, entro il termine perentorio di cui all'art. 11, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati operai qualificati in prova (meccanici-motoristi) per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge.

I medesimi saranno assegnati negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale hanno concorso e, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Gli assunti non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in altra circoscrizione prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

In caso di esito sfavorevole del periodo di prova, esso sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso spetterà all'operaio un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 27 novembre 1978

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1978
Registro n. 42 *Poste, foglio n.* 155

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per . . . . (1).

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (2)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

. . . .
(c.a.p., comune di residenza, provincia)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, mediante prova d'arte, a . . . . (3) posti di meccanico-motorista in prova nel ruolo organico degli operai qualificati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per . . . (1).

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . (4).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (5);

c) di non aver riportato condanne penali (6);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . conseguito presso . . in data . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . (7);

f) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza compresa nella circoscrizione territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per . (1);

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali o di prestare servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . presso la quale è stato assunto il . . . . . ovvero di avere prestato servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . . . dal . . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione (8);

i) di essere in possesso della patente di abilitazione di categoria *D* per la guida di autoveicoli rilasciata dal prefetto di . in data . . . . (numero . .);

l) di non aver presentato altre domande di partecipazione a concorsi per compartimenti diversi da quello cui la presente domanda è indirizzata.

Data, ...

Firma . . . . (9)

---

(1) Indicare la direzione compartimentale per la quale si intende concorrere. La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento.

(2) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome, seguito dal cognome del marito.

(3) Indicare il numero dei posti messi a concorso nel compartimento prescelto.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(5) In caso contrario, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste elettorali.

(6) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(7) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(8) In caso contrario, indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(9) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via/piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia di residenza) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(10138)

Concorsi, mediante prova d'arte, a posti di operaio qualificato dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nel Lazio.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti i regi decreti 24 e 31 dicembre 1924, numeri 2114 e 2262, nonchè le leggi 26 febbraio 1952, n. 67 e 5 marzo 1961, n. 90, concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 15, recante norme relative al personale salariato del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente modificazioni ed integrazioni alla predetta legge n. 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, concernente le norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente il trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 16 novembre 1973, n. 728, concernente la revisione del trattamento economico del personale delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 12 agosto 1974, n. 370, recante norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione agli operai dello Stato delle norme sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto interministeriale 12 marzo 1971, n. 30256, registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1971, registro n. 38, foglio n. 295, concernente modificazioni della dotazione organica degli operai comuni di 3ª categoria dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 1978, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, si autorizzano le amministrazioni statali a ricoprire con riferimento all'anno 1978, mediante pubblici concorsi, i posti dei ruoli indicati nel decreto stesso;

Riconosciuta la necessità di bandire pubblici concorsi a complessivi tredici posti nel ruolo organico degli operai qualificati, allo scopo di coprire il fabbisogno di personale della predetta carriera presso gli uffici aventi sede nel Lazio;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1973, e successive modificazioni, contenenti la specificazione delle materie attribuite alla competenza degli uffici centrali e delle materie attribuite alle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1976, n. 3540, concernente norme in materia di espletamento dei concorsi pubblici compartimentali per la nomina nei ruoli tradizionali delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

Sono banditi i sottoelencati pubblici concorsi, mediante prova d'arte, per la nomina alle seguenti qualifiche di mestiere nel ruolo organico degli operai qualificati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni per i posti disponibili nella circoscrizione territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Lazio:

tipografo-compositore	posti	1
tipografo-impressore	»	2
legatore di libri	»	2
litografo-macchinista	»	6
litografo-incisore	»	2

L'Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, di assumere gli idonei ai posti che si renderanno disponibili, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, entro otto mesi dalla data di regigstrazione presso la Corte dei conti del decreto di approvazione della graduatoria stessa.

Gli assunti non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in circoscrizione diversa prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) licenza elementare superiore (5ª classe);

b) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

d) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione);

e) idoneità fisica al lavoro e al servizio per il quale l'aspirante concorre, il cui possesso sarà accertato ai sensi del successivo art. 10;

f) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

g) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, l'età di anni 18 e non superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Non potranno essere ammessi ai concorsi coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo che non abbiano ottenuto la riabilitazione, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Non saranno ammessi, inoltre, coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *A* dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Lazio, 00100, Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di presentazione diretta, l'ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso al quale intendono partecipare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè se abbiano avuto, o meno, precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione dei rapporti stessi;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Lazio.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario co-

munale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo articolo 8.

Art. 5.

Esclusione dai concorsi

L'esclusione dai concorsi potrà essere disposta, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 6.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice di ciascun concorso, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un funzionario dell'amministrazione con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente, e da due funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Avrà le funzioni di segretario un funzionario direttivo della amministrazione con qualifica non superiore a consigliere o un impiegato della carriera di concetto.

Art. 7.

Prova d'arte

I candidati saranno sottoposti ad una prova d'arte, intesa a stabilire il possesso di una specifica normale capacità nel mestiere per il quale concorrono.

La prova d'arte sarà eseguita sotto la diretta vigilanza della commissione giudicatrice, la quale esprimerà il proprio giudizio sulla idoneità, o meno, dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un voto di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento dimostrati.

La prova d'arte non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno dodici ventesimi.

La prova d'arte si svolgerà a Roma.

La data e l'edificio presso cui si effettuerà la prova stessa, saranno comunicati ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata su un foglio di carta da bollo), firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova d'arte, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 8.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova d'arte devono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Lazio - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto la prova predetta, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza e della precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto la prova d'arte.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi civili per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, numero 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una di-

chiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra e equiparati o gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato attestante la loro qualifica, rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dello I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle forze armate congedati, senza demerito, al termine delle ferme o rafferme, dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, dovranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo a data indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, nè dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 9.

Graduatoria di merito - Decretazione dei vincitori

Per ciascun concorso la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei sarà formata secondo l'ordine del punteggio ottenuto dai medesimi.

La graduatoria dei vincitori e quella dei candidati dichiarati idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di voto saranno applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 8, le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate autonomamente con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'assunzione e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Visita medica di controllo - Accertamento psicotecnico

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un accertamento di carattere psicotecnico.

L'eventuale esito negativo della visita medica e dell'accertamento psicotecnico comporta l'esclusione dal concorso e, conseguentemente, dal diritto alla nomina.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anchè nei confronti dei minorati di guerra e categorie assimilate, nonchè dei minorati per servizio, del lavoro e civili.

Art. 11.
Documentazione di rito

I concorrenti dichiarati vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nelle graduatorie degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 8) alla Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Lazio - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'invito, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di compimento dell'istruzione elementare superiore (5ª classe) in originale, ovvero copia in bollo autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione di esso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato allo estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per partecipare al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso), rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio in qualità di operaio qualificato, con la precisazione che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni della qualifica di mestiere per la quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dall'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo. Peraltro, i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dello attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 12.
Documentazioni ridotte

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 11 e la copia integrale dello stato matricolare civile rilasciata, in bollo, dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiale in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto a cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 11.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al suddetto art. 11.

Art. 13.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori e gli idonei, che risulteranno fisicamente idonei alla visita medica ed all'accertamento di cui al precedente articolo 10 e che, entro il termine perentorio di cui all'art. 11, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati operai qualificati in prova per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge.

I medesimi saranno assegnati negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Lazio e, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Gli assunti non potranno essere trasferiti nè distaccati ad uffici aventi sede in altra circoscrizione prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

In caso di esito sfavorevole del periodo di prova, esso sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso spetterà all'operaio un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 27 novembre 1978

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1978
Registro n. 43 *Poste, foglio n.* 156

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Lazio - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

. . . .
(c.a.p., comune di residenza e provincia)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, mediante prova d'arte, a . . . . (2) posti di . . . . (3) in prova nel ruolo organico degli operai qualificati dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale della Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Lazio.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . (4).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (5);

c) di non aver riportato condanne penali (6);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . conseguito presso . . . in data . . . . ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (7);

f) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza compresa nella circoscrizione territoriale della Direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per il Lazio;

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali o di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . ovvero di avere prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . . . . al . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione (8).

Data, ...

Firma . . . . (9)

---

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome, seguito dal cognome del marito.

(2) Indicare il numero dei posti del concorso prescelto.

(3) Indicare la qualifica di mestiere per la quale si intende concorrere.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(5) In caso contrario, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(6) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(7) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(8) In caso contrario, indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(9) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via/piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia di residenza) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(10139)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nel comune di Genova

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 4 aprile 1977, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Genova;

Visto il decreto ministeriale in data 22 novembre 1978, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Genova, nell'ordine appresso indicato:

1.	Ilari Vergilio	punti	119,892	su 150
2.	Dell'Isola Erasmo	»	114,538	»
3.	Di Giovine Gaetano	»	109,181	»
4.	Fiora Sergio	»	107,765	»
5.	Pettinicchio Matteo	»	107,181	»
6.	Pulli Italo	»	104,656	»
7.	Romano Giacomo	»	104,329	»
8.	Ceruti Gianfranco	»	103,892	»
9.	Piizzi Tommaso	»	102,932	»
10.	Mangiaterra Giuseppe	»	102,333	»
11.	Mongiovì Michele	»	101,936	»
12.	Bruschi Vinicio	»	100,895	»
13.	Mignone Pasquale	»	100,347	»
14.	Gerardi Antonio	»	97,210	»
15.	Ghisu Elio	»	89,416	»
16.	Rotella Mario	»	84,886	»

Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1978

p. *Il Ministro*: DARIDA

(9687)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VARESE

Concorso ad un posto di veterinario consorziale vacante nella provincia di Varese

Si informa che con decreto 10 ottobre 1978, n. 6/SAN/VER/VA, prot. n. 2668, è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di veterinario consorziale nel consorzio veterinario di Cuveglio ed uniti vacante nella provincia di Varese.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 30 marzo 1979, presso l'ufficio veterinario provinciale, via Daverio n. 10, Varese, ove gli interessati potranno rivolgersi per eventuali notizie supplementari.

(9950)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caltanissetta.

Con decreto 4 dicembre 1978, n. 11900, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caltanissetta al 30 novembre 1977, indetto con decreto 13 dicembre 1977, n. 12749, è prorogato al 31 marzo 1979.

(9948)

OSPEDALE CIVILE DI CETRARO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cetraro (Cosenza).

(4620/S)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di endocrinologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(4621/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quattro posti di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

sette posti di assistente di medicina generale;

due posti di assistente di neuroradiologia;

un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(4622/S)

OSPEDALE DI FOSSOMBRONE

Avviso di rettifica

L'avviso riguardante l'indizione di un concorso ad un posto di aiuto di cardiologia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 dell'11 dicembre 1978, deve intendersi rettificato nel senso che in luogo di: «....un posto di aiuto di cardiologia» deve leggersi: «....un posto di aiuto medico specialista in cardiologia».

(4600/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790040)